

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 1083/AV5 DEL 26/09/2013

Oggetto: Esecuzione sentenza provvisoriamente esecutiva n. 687/13 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno – Sezione Lavoro nel giudizio R.G.Lav. n. 555/08.

**IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 5**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. di liquidare e di versare in favore del dott. R.C. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome indicando invece i dati anagrafici per esteso nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato nel rispetto delle norme e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03 sulla tutela dei dati personali), in esecuzione della sentenza provvisoriamente esecutiva del Tribunale di Ascoli Piceno – Sezione Lavoro n. 687/13 nel procedimento R.G. n. 555/08, il cui dispositivo pronunciato all'udienza del 16.07.2013 è stato notificato dal legale di controparte in data 05.09.2013, la complessiva somma di € 31.954,80 e precisamente:
 - a. € 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno esistenziale;
 - b. € 11.954,80 - di cui € 380,00 per Cap (4%) ed € 2.074,80 per Iva (21%) - a titolo di rifusione delle spese processuali, a fronte della trasmissione della relativa fattura quietanzata;
2. di dare atto che il costo derivante dalla presente determina, pari complessivamente ad € 31.954,80, è contabilizzato sul conto di bilancio n. 02.02.03.01.01 denominato "Fondo rischi

per cause civili ed oneri processuali” del Bilancio esercizio 2013, che presenta idonea disponibilità;

3. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L. R. 26/’96 e s.m.i., al fine della tempestività della esecuzione della sentenza onde evitare l’aggravio di maggiori oneri;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/’91 e dell’art. 28 della L. R. 26/’96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L. R. 26/’96 e s.m.i..

IL DIRETTORE DELL’U.O.C. SERVIZIO LEGALE

Avv. Patrizia Viozzi

La presente determina consta di n. 08 pagine, di cui n. 02 di allegati all’originale cartaceo

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C. Servizio Legale)

Normativa di riferimento:

- Legge n. 13/2003 della Regione Marche e s.m.i.
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che

- In data 11.09.2008 veniva notificato dal Dott. R.C. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome indicando invece i dati anagrafici per esteso nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato nel rispetto delle norme e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03 sulla tutela dei dati personali) ricorso dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno – sez. Lavoro per chiedere la condanna dell'ASUR a corrispondere, oltre al risarcimento del danno contrattuale e/o extracontrattuale da stress lavorativo da sovradimensionamento e sovraccarico di funzioni, mansioni e responsabilità, le differenze retributive tra lo stipendio dovuto ad un Dirigente di II livello e quello dal Dott. R.C. effettivamente percepito, nonché ogni altro maggiore emolumento o indennità integrativa connessa allo svolgimento di incarichi dirigenziali di II livello, oltre rivalutazione e interessi a decorrere dalle date di pagamento delle singole mensilità dovute, per tutti i periodi eccedenti i primi sessanta giorni, durante i quali il Dr. R.C. ha svolto, in vacanza di posto, le funzioni di primario della divisione di chirurgia Generale dell'Ospedale di S. Benedetto del Tronto, ovvero con riguardo al periodo intercorrente tra il 9.09.1993 e il 30.08.1998 e tra il 1°.02.1999, o, in via subordinata con riferimento al periodo intercorrente tra il 1°.07.1998 e 30.08.1998 e tra il 1°.02.1999 e il 20.09.1999 nella denegata ipotesi in cui il Tribunale avesse ritenuto limitata a tali ultimi periodi la propria giurisdizione.
- In data 29.09.2009 si costituiva in giudizio l'ASUR per le cure dell'Avv. Patrizia Viozzi, Direttore U.O.C. Servizio Legale dell'allora ASUR Marche - Zona Territoriale n. 12 di San Benedetto del Tronto, giusta Determina d'incarico del Direttore di Zona n. 845 del 13.07.2009, mediante deposito in cancelleria di fascicolo di parte contenente memoria difensiva e documenti.

- In particolare l'ASUR chiedeva che venisse dichiarato, nel caso di mancata riduzione ad opera del ricorrente della domanda nei limiti della giurisdizione dell'adito Giudice, il difetto di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo, dichiarata la carenza di legittimazione passiva per i crediti sino al 31.12.1994 in favore della Regione Marche e, comunque, che nulla era dovuto sino all'entrata in vigore del D.L.vo n. 387/98 e in ogni caso respinto il ricorso; in via subordinata l'ASUR chiedeva, in caso di accoglimento del ricorso, che venisse dichiarato che nulla era dovuto sino al 6.10.1994 e, comunque, dichiarati prescritti gli accessori eventualmente maturati nel periodo antecedente al quinquennio decorrente dalla prima richiesta, nonché di limitare gli stessi in ossequio al divieto di cumulo ex art. 22, co. 36, L. n. 724/94 con vittoria delle spese di lite o loro parziale compensazione.
- Con sentenza non definitiva n. 402/2010, depositata in cancelleria in data 25.05.2010, sulla pregiudiziale eccezione di rito di difetto di giurisdizione avanzata dalla resistente ASUR, il Tribunale di Ascoli Piceno - Sez. Lavoro così statuiva: *“Va dichiarata la giurisdizione dell'A.G.O. e la causa va rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio”*, talché il giudizio proseguiva per la fase istruttoria.
- Con sentenza n. 687/2013 il Tribunale di Ascoli Piceno - Sez. Lavoro all'udienza del 16.07.2013 così disponeva: *“Condanna l'ASUR Zona Territoriale 12 al pagamento, in favore di Carini Raffaele delle seguenti somme: Euro 67.079,97 per differenze retributive, € 34.590,87 per interessi legali ed Euro 20.000,00 per danno esistenziale oltre interessi legali dal 1.1.2012 fino all'effettivo pagamento, per un totale di Euro 121.670,084; Condanna la convenuta ASUR alla rifusione in favore di Carini Raffaele di 4/5 delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 9.500,00 oltre IVA e CAP come per legge; Compensa tra le parti il restante 1/5 delle spese.*

Ritenuto, quindi, che l'ASUR - Area Vasta 5 debba dare esecuzione alla sentenza n. 687/13 provvisoriamente esecutiva, emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno – Sezione Lavoro, anche al fine di evitare la corresponsione di ulteriori interessi sulla somma liquidata, e versare al dott. R.C. la somma di € 20.000,00 a titolo di danno esistenziale, nonché la somma di € 9.500,00 a titolo di rimborso delle spese legali oltre € 380,00 per Cap (4%) ed € 2.074,80 per Iva (21%) a fronte della trasmissione della relativa fattura quietanzata, per un totale di € 31.954,80, salvo la ripetizione in caso di proposizione di appello con esito favorevole.

Precisato che al pagamento della somma liquidata a titolo di differenze retributive e interessi legali, liquidati con la sopracitata sentenza, provvederà con separato atto la competente U.O.C. Gestione Risorse Umane.

Visti gli accantonamenti effettuati al conto di bilancio n. 02.02.03.01.01 denominato “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali”.

Vista la Delibera n. 177 del 15/12/2001 del Direttore Generale dell’ASL n. 12.

Viste le Determine del Direttore Generale dell’ASUR n. 785 del 31/12/2005 e n. 254 del 27/04/2006.

PROPONE

1. di liquidare e di versare in favore del dott. R.C. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome indicando invece i dati anagrafici per esteso nell’allegato al presente atto, che non viene pubblicato nel rispetto delle norme e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03 sulla tutela dei dati personali), in esecuzione della sentenza provvisoriamente esecutiva del Tribunale di Ascoli Piceno – Sezione Lavoro n. 687/13 nel procedimento R.G. n. 555/08, il cui dispositivo pronunciato all’udienza del 16.07.2013 è stato notificato dal legale di controparte in data 05.09.2013, la complessiva somma di € 31.954,80 e precisamente:
 - a. € 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno esistenziale;
 - b. € 11.954,80 - di cui € 380,00 per Cap (4%) ed € 2.074,80 per Iva (21%) - a titolo di rifusione delle spese processuali, a fronte della trasmissione della relativa fattura quietanzata;
2. di dare atto che il costo derivante dalla presente determina, pari complessivamente ad € 31.954,80, è contabilizzato sul conto di bilancio n. 02.02.03.01.01 denominato “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali” del Bilancio esercizio 2013, che presenta idonea disponibilità;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L. R. 26/’96 e s.m.i., al fine della tempestività della esecuzione della sentenza onde evitare l’aggravio di maggiori oneri;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/’91 e dell’art. 28 della L. R. 26/’96 e s.m.i.;

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L. R. 26/'96 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Direttore dell'U.O.C. Servizio Legale

Avv. Patrizia Viozzi

Attestazione del Direttore U.O.C. Servizio Legale

La sottoscritta attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE AVVOCATO

DIRETTORE DELL'U.O.C. SERVIZIO LEGALE

Avv. Patrizia Viozzi

Per il parere infrascritto

U.O.C. Attività Economiche e finanziarie Area Vasta n. 5

Vista la dichiarazione del Responsabile del procedimento, il sottoscritto attesta che la spesa derivante dall'adozione del Presente atto ha l'effettiva disponibilità economica al conto 02.02.03.01.01. "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" del Bilancio esercizio 2013.

**PER IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE
ECONOMICO FINANZIARIO F.F.**

*Il funzionario delegato
(Bruna Pelliccioni)*

- ALLEGATI -

Allegato in formato cartaceo sottratto alla pubblicazione: dispositivo sent. Tribunale Ascoli Piceno - sez. Lavoro n. 687/2013